

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 27

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore POGLIESE)

approvata nella seduta del 24 febbraio 2026

SULLA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – PIANO D’AZIONE RESOURCEEU. ACCELERARE LA STRATEGIA PER LE MATERIE PRIME CRITICHE PER ADATTARSI A UNA REALTÀ NUOVA (COM(2025) 945 DEFINITIVO)

E SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 DEFINITIVO)

ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo);

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione RESourceEU. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 definitivo);

premesso che le materie prime critiche sono essenziali ai fini della competitività, dell'energia pulita e delle transizioni digitali, nonché per le esigenze aerospaziali e di difesa e per la sicurezza alimentare dell'Unione europea;

tenuto conto che il regolamento (UE) 2024/1252:

costituisce la cornice normativa per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e stabilisce gli obiettivi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea, quali: entro il 2030 l'Unione europea dovrebbe avere la capacità di estrarre il 10 per cento, trasformare il 40 per cento e riciclare il 25 per cento delle materie prime strategiche che consuma. Parallelamente, l'Unione europea dovrebbe diversificare l'approvvigionamento in modo da non dipendere da un unico Paese per più del 65 per cento della propria domanda;

prevede due allegati, l'allegato I recante 17 materie prime strategiche, quale sottoinsieme dell'allegato II recante 34 materie prime critiche;

tenuto conto che:

il piano d'azione RESourceEU (COM(2025) 945 definitivo) intende accelerare il conseguimento degli obiettivi del regolamento sulle materie prime critiche, preservare ed espandere la produzione dell'Unione europea di materie prime critiche primarie e secondarie, rafforzare la resilienza contro perturbazioni dell'approvvigionamento e tracciare un percorso verso una diversificazione più rapida delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. Il piano d'azione definisce una serie di azioni tra cui la creazione di un Centro europeo per le materie prime critiche, sostenuto dalla capacità finanziaria fornita dal Fondo europeo per la competitività, proposta nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale;

la Commissione propone una modifica mirata del regolamento sulle materie prime critiche (COM(2025) 946 definitivo), al fine di stimolare un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche da parte dei settori industriali europei;

considerate inoltre:

la relazione speciale 04/2026 della Corte dei conti europea, « Materie prime critiche per la transizione energetica – Una politica non certo solida come una roccia », in cui la Corte dei conti europea ha valutato le misure finora attuate per garantire un approvvigionamento sicuro, avanzando cinque raccomandazioni alla Commissione europea;

le risposte della Commissione europea alla citata relazione speciale 04/2026;

valutata la relazione del Governo e preso atto delle fasi negoziali in corso;

considerate le modifiche proposte dalla Commissione al regolamento (UE) 2024/1252, nonché gli sviluppi negoziali in corso del COM(2025) 946 definitivo, che concernono:

la presentazione delle domande per il riconoscimento dei progetti strategici relativi alle materie prime, di cui al novellato articolo 7, paragrafo 3, in base al quale la Commissione fissa date di scadenza almeno una volta all'anno e fino a quattro volte all'anno;

la preparazione delle imprese ai rischi, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 1, in base al quale non sono più gli Stati membri ad individuare le imprese di grandi dimensioni che utilizzano materie prime strategiche, ma è la Commissione europea a svolgere tale compito. Inoltre, le grandi imprese devono effettuare una valutazione del rischio delle loro catene di approvvigionamento e adottare, se necessario, misure di attenuazione, anche per diversificare le loro attività al di fuori di un'unica fonte di approvvigionamento;

l'inserimento di un nuovo criterio per la valutazione del rischio della catena di approvvigionamento da parte delle imprese, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 2, che prevede la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche;

il carattere obbligatorio e non più facoltativo della diversificazione delle catene di approvvigionamento delle imprese di grandi dimensioni, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 4, qualora si verifichino vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, con la previsione anche di misure di mitigazione;

la riciclabilità dei magneti permanenti e il relativo contenuto riciclato, di cui ai novellati articoli 28 e 29;

i poteri di delega della Commissione europea, di cui al novellato articolo 38,

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. in relazione all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, come modificato dal provvedimento in esame, a sollecitare – nelle competenti sedi negoziali – la previsione di obblighi informativi da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri in ordine alle imprese operanti nei loro territori, considerato il cambiamento di prospettiva. Occorre infatti coinvolgere le Amministrazioni nazionali, anche per monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo;

2. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, il mantenimento dei più elevati *standard* di trasparenza e partecipazione pubblica nei processi di *governance*;

3. a valutare, nell'ambito dell'attuazione dei meccanismi di acquisto comune e stoccaggio previsti dal Piano RESourceEU, l'opportunità di favorire la definizione di criteri di allocazione che possano contribuire, ove appropriato, a promuovere un accesso equo e non discriminatorio alle materie prime per i settori delle energie rinnovabili e delle batterie, tenendo altresì in considerazione le esigenze del settore della difesa – incluse eventuali clausole di riservatezza – in modo da tentare di ridurre, qualora possibile, eventuali impatti sugli approvvigionamenti utili alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea;

4. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, un adeguamento degli elenchi delle materie prime e strategiche, anche in vista dei relativi aggiornamenti previsti entro maggio 2027;

5. a valutare l'opportunità di aggiornare le previsioni contenute nel decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 ed in particolare nell'articolo 11, che affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, ora oggetto di modifica ad opera del provvedimento in esame.